



Comune di Viganò

Via Risorgimento, 24

23897 Viganò (LC)



Progetto

PIANO URBANO GENERALE SERVIZI DI SOTTOSUOLO

L.r. 26 del 12/12/2003

R.. 6 del 15/02/2010

Oggetto

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Data: novembre 2023

Riferimento: 2022 516-136

Revisione: 00

allegata alla delibera di approvazione

il progettista

il Sindaco

firmato digitalmente

Viger Srl
Sede legale: via Mentana, 8/A
22100 Como

Autore: GPB/red
mod: nnn-95 rel_tecnica 10.dot

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
1.1. NAZIONALI.....	2
1.2. REGIONALI.....	3
2. DEFINIZIONI	4
3. SCOPO E CONTENUTO	6
4. RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DI SERVIZI A RETE	7
5. ITER AUTORIZZATIVO	8
5.1. UFFICIO DEL SOTTOSUOLO.....	8
5.2. RIUNIONI DI COORDINAMENTO	9
5.3. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SOTTOSUOLO (SIIS).....	10
5.4. PROCEDIMENTO STANDARD.....	12
5.5. PROCEDIMENTO PER INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA.....	16
5.6. PROCEDIMENTO PER INTERVENTI REALIZZATI CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	16
6. INTERVENTI DI UFFICIO DA PARTE DEL COMUNE.....	18
7. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI	19
8. SPOSTAMENTI	20
9. PROPRIETA' E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE.....	22
10. ONERI	23
11. RESPONSABILITA' E FIDEJUSSIONI	23
12. PRESCRIZIONI TECNICHE	26
13. SANZIONI.....	35
14. RINVIO DINAMICO.....	35

ALLEGATO 1 – Istanza tipo

ALLEGATO 2 – Disciplinare di concessione

ALLEGATO 3 – Prescrizioni tecniche

ALLEGATO 4 – Tecnologie a basso impatto ambientale

ALLEGATO 5 – Norme di zona del PUGSS

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. Nazionali

-Norme tecniche UNI, UNI-CIG e CEI inerenti, in particolare le Norme CEI 11/4 - 11/17 e le Norme UNI-CIG 9165 e 9860;

-D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;

-D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

-L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

-D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

-D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

-L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

-D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

-D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP);

-D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;

-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

-D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

-D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

-L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

-D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze

comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

-D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche;

-D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

-D.M. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi ferroviari;

-D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-D.M. 16 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee di rette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

-D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

-L. 6 agosto 2008, n.133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari ;

-L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

-D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

-L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

1.2. Regionali

-L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt;

-L.R. 11 maggio 2001, n.11 - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione;

-L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

-R.R. 28 febbraio 2005, n. 3 - Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale

-L.R. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio;

-L.R. 4 marzo 2009, n.3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

-R.R. 15 febbraio 2010, n°6 — Criteri guida per la redazione del PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture.

2. DEFINIZIONI

Autorizzazione: provvedimento - rilasciato dal Comune ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione - per la realizzazione di interventi su: strade e loro pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune; su aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune., previo rilascio di concessione, fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'ente proprietario o gestore della strada comunale all'Operatore di servizi a rete (art. 67, D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. – D.P.R. n. 610/1996) al fine di consentire l'uso del sottosuolo di pertinenza, in fase di realizzazione e di esercizio degli impianti dei servizi a rete, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno dell'area di pertinenza dell'Amministrazione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e l'infrastruttura in perfetto funzionamento.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico eventualmente abilitato all'esecuzione di lavori ed alla realizzazione di opere sulla strada e sulle relative pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune, sulle aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune.

L'operatore può, all'uopo, avvalersi di altri soggetti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere, purchè aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Gli allacciamenti ad opere ed impianti eserciti dai soggetti diversi dagli Operatori di servizi a rete possono essere richiesti, eseguiti e realizzati dai soggetti interessati od aventi titolo, purchè abilitati all'esecuzione di lavori ed alla realizzazione di opere sulla strada e sulle relative pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune, sulle aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune.

Detti soggetti possono, all'uopo, avvalersi di altri soggetti per l'esecuzione e la realizzazione degli allacciamenti, purchè aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D. Lgs. n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 495/1992.

Aree pubbliche comunali o assoggettate a servitù: le aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune.

Sito: aree poste a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di Operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie terrestre.

3. SCOPO E CONTENUTO

Il presente documento regola le reciproche interferenze tra: le strade e loro pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune; le aree pubbliche di proprietà comunale od assoggettate a servitù; e gli impianti tecnologici, di interesse pubblico, dei servizi a rete.

Per impianti tecnologici ci si riferisce alle seguenti reti:

- acquedotti;
- elettriche;
- elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
- di comunicazioni elettroniche;
- teleriscaldamento;
- fognarie;
- gas;

e alle rispettive infrastrutture di contenimento.

In particolare vengono definite le procedure amministrative e le norme di carattere tecnico relative al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare interventi di posa, di manutenzione e di spostamento degli impianti tecnologici, nonché alla concessione d'uso del suolo e sottosuolo di competenza del Comune di Viganò.

Il Comune di Viganò, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in coerenza con l'istanza presentata dall'Operatore dei servizi a rete, indicherà il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori, l'entità di ingombro della carreggiata, la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, di garantire ogni opportuna sicurezza o di chiedere eventuali ordinanze di divieti di sosta e particolari indicazioni relative al luogo specifico in cui vengono svolti i lavori.

Quanto illustrato di seguito ha lo scopo di :

- favorire un razionale utilizzo del sottosuolo;
- consentire lo sviluppo tecnologico delle reti e la loro manutenzione;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti al fine di salvaguardare l'ambiente e di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a transitare nelle sue vicinanze.

4. RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DI SERVIZI A RETE

Le concessioni/autorizzazioni rilasciate dal Comune si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, e dei relativi depositi ed occupazioni, il Comune di Viganò sarà integralmente tenuta indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'Operatore garantisce a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando il Comune di Viganò da ogni responsabilità.

Pertanto l'Operatore manleva comunque il Comune di Viganò da ogni eventuale responsabilità o danno derivante o connesso alle proprie attività di realizzazione, utilizzazione, spostamento, vigilanza, esercizio dell'impianto oggetto di autorizzazione/concessione.

L'Operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie al Comune di Viganò per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

5. ITER AUTORIZZATIVO

Il Comune di Viganò rilascerà agli Operatori dei Servizi a Rete i provvedimenti necessari ad intervenire nel sito, nel suolo e nel sottosuolo di competenza per l'esecuzione dei lavori e/o la posa di servizi a rete.

L'Operatore realizzerà la propria rete sulla base delle proprie norme di installazione e di intervento, nonché rispettando le normative tecniche di riferimento vigenti.

Il Comune di Viganò, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli Operatori dei Servizi a Rete, potrà:

-chiedere evidenza della programmazione, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, degli interventi programmati dall'Operatore, che si impegna a fornirli nei tempi concordati, ad esclusione degli interventi non programmabili, (nuovi allacciamenti dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili);

-fornire evidenza a tutti gli Operatori, anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo operativo, delle aree di intervento previste sia da parte degli altri Operatori, sia da parte del Comune di Viganò stesso o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori;

-fornire a tutti gli utilizzatori del sottosuolo il piano triennale delle OO.PP.;

-favorire il coordinamento tra Operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti in ambito locale (nominativi, fax, tel, e-mail).

Ciò al duplice fine di verificare:

-la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali altre infrastrutture presenti nel luogo dell'intervento;

-l'intenzione da parte di altri Operatori di posare i propri impianti nello stesso periodo;

-la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale qualora il Comune di Viganò abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Sulla base di tali informazioni, anche in coerenza con il PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo), ed in particolare la classificazione delle zone in esso definito e normate in allegato 5, il Comune di Viganò definirà il programma annuale degli interventi nel proprio territorio, al quale gli Operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze.

Dalla disposizione di cui al comma precedente sono esclusi gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili nel piano annuale, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

Qualora il Comune di Viganò e gli Operatori ne abbiano la possibilità, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione comunale favorire una gestione in modalità elettronica della richiesta e del rilascio dei permessi (portale regionale - fax - pec - firma digitale - pagamenti bolli e diritti di segreteria on-line, ecc.).

5.1. Ufficio del sottosuolo

Istituzione della struttura

Il Comune di Viganò, secondo quanto previsto dall'art. 19, del DPCM 3/3/99, e art. 7, del Regolamento Regionale n. 6/2010, costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, una struttura, denominata Ufficio per il sottosuolo, cui demandare le funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

Il Comune di Viganò organizza il funzionamento dell'Ufficio in termini di personale e di strutture tecnico-amministrative anche attraverso la collaborazione con altri uffici del Comune di Viganò.

Funzioni tecnico-amministrative

L'Ufficio acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo il disposto dell'art. 15, comma 5, del D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c), della L.R. n. 26/03, e dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2010, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione gli uffici competenti.

L'ufficio svolge tutte le attività inerenti:

1. la pianificazione con programmazione e coordinamento delle attività di infrastrutturazione e di realizzazione delle opere relative alla rete dei servizi mantenendo costanti contatti con gli Enti/Società gestori dei sottoservizi e predisponendo il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell'anno;
2. l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
3. il censimento delle strutture polifunzionali esistenti, la mappatura delle reti e la classificazione delle strade;
4. la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
5. lo sviluppo e l'applicazione del PUGSS così come previsto dal DPCM 03/03/99;
6. il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
7. definizione dei moduli della documentazione prevista per le concessioni, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri economici e le cauzioni e l'insieme delle procedure con le normative di riferimento;
8. assicura il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
9. collabora con le funzioni legali del Comune di Viganò nella predisposizione delle convenzioni tipo.
10. promuove iniziative per l'informazione e comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione.

5.2. Riunioni di coordinamento

L'Ufficio, indicativamente con frequenza semestrale, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a

conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune di Viganò (piano triennale), dagli Enti Pubblici, dagli Operatori.

L'Ufficio definisce con i partecipanti al tavolo di Coordinamento:

- a) il piano degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale (entro 60 giorni);
- b) eventuali tempiste, in caso di non applicazione del punto 5.4, dell'art. 5, di inizio e di fine lavori che devono essere avviati nel periodo di riferimento;
- c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
- d) i rapporti con l'ufficio di Polizia Locale.

L'Ufficio, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.

Qualora lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni (L. n.340/2000) al fine di definire con le Aziende Operatrici le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare.

Le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere almeno annualmente all'Ufficio del Sottosuolo, entro una data prestabilita, il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD / SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.

Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende e tra esse ed il Comune di Viganò) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione straordinaria delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

Contestualmente le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere la cartografia ufficiale aggiornata ed informatizzata (formato DWG, MXD / SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata dall'Ufficio per la gestione e attuazione del PUGSS.

Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui le Aziende tengono indenne il Comune di Viganò da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

5.3. Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)

Il SIIS è una banca dati informatizzata che consiste di una mappatura georeferenziata delle infrastrutture e di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti contenente tutte le informazioni tecnico-gestionali disponibili, caratteristiche, tipologia, ubicazioni topografiche e spaziali delle reti, nonché caratteristiche delle strade e vincoli

esistenti, il tutto gestito mediante applicativi GIS (Geographic Information System), secondo gli indirizzi regionali, e costantemente aggiornato.

A regime è composto da:

a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche costruttive secondo il disposto dell' art.15, del D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, della L.R. n. 26/03, della D.G.R. 21 novembre 2007, n.5900, "Determinazione in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziate delle reti tecnologiche", secondo i requisiti minimi dell'allegato 2, del Regolamento regionale n. 6 del 15.02.2010, ed alle rispettive modifiche e integrazioni;

b) una mappa dei "lavori in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dei manufatti, responsabili, durata delle attività ed eventuali problematiche riscontrate;

c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;

d) un elenco delle opere rientranti nel programma triennale ed annuale con relativo stato di avanzamento, ai fini del monitoraggio;

e) un profilo delle gestioni presenti, con la "carta dei servizi" di ogni sistema operante;

f) l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.

È cura dell'Ufficio tenere aggiornato il SIIS sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte delle Aziende Operatrici, e operarne l'integrazione col SIT comunale.

5.3.1. Mappatura delle reti esistenti.

Il Comune di Viganò opera per predisporre la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee e la raccolta dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo da parte degli Enti / Società.

I gestori dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili senza oneri economici al Comune di Viganò.

I gestori, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare almeno le seguenti caratteristiche principali:

a) gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione;

b) elettricità: tensione nominale, materiale;

c) telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

I gestori dovranno mappare e rilevare i dati sulla base degli standard regionali.

Dovranno altresì documentare fotograficamente lo scavo aperto rendendo visibile tutte le rete rilevate, comprese quelle di altri gestori e dovranno fornire le fotografie all'Ufficio del sottosuolo del Comune di Viganò, preferibilmente in formato digitale.

5.3.2. Censimento strutture polifunzionali esistenti.

Il Comune di Viganò si organizza per dare corso ad una ricognizione delle strutture polifunzionali esistenti, d'intesa con gli Enti/Società gestori.

Il censimento interesserà le strutture, i punti di accesso, lo stato delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato di uso.

In entrambi i casi tali dati saranno riportati in database e cartografie georeferenziate e digitali sulla base degli standard regionali e gestiti con strumenti GIS in formati aperti.

5.4. Procedimento standard

Gli Operatori, sia per gli interventi compresi nella programmazione annuale sia per gli interventi esclusi (limitati e/o urgenti), dovranno presentare al Comune di Viganò specifica istanza, conforme al modello in Allegato 1 (o, nel caso del settore delle TLC, conforme ai modelli allegati al Codice delle Comunicazioni Elettroniche), allegando la seguente documentazione tecnica minima necessaria per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborato grafico che, per interventi significativi, dovrà riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana e comunque all'interno del centro abitato, su richiesta motivata del Comune di Viganò, potrà essere richiesto lo stralcio planimetrico in scala 1:500;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D. M. 10.7.2002;
 - ove necessario, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione resta solo ed interamente responsabile l'Operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità del Comune per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

L'Operatore prima di dar corso ai lavori dovrà aver ottenuto il necessario provvedimento da parte del Comune di Viganò, fatto salvo il ricorso allo strumento della DIA da parte dell'Operatore di telecomunicazioni.

La procedura d'urgenza non potrà essere attivata per i lavori programmabili e qualora ciò dovesse avvenire, l'Operatore verrà deferito all'autorità giudiziaria per falsa dichiarazione e saranno applicate le sanzioni previste per gli illeciti edilizi lavori abusivi.

Interferenze.

L'Operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

Il Comune di Viganò, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla propria pianificazione urbanistica, si pronuncerà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo qualora il Comune di Viganò richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.

Il Comune di Viganò si impegna a richiedere tale eventuale documentazione aggiuntiva in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

Il Comune di Viganò comunale può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Qualora la richiesta da parte dell'Operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'Operatore dovrà fornire al Comune di Viganò anche l'evidenza dell'assenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.

Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 259/2003, il provvedimento rilasciato dal Comune di Viganò comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesta dall'Operatore al momento della presentazione dell'istanza. In tal caso il provvedimento dovrà recare i contenuti tipici e necessari della concessione (Allegato 2).

Nell'esecuzione dei lavori l'Operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dal Comune di Viganò, riportate nell'Allegato 3.

Disposizioni speciali.

In merito al rilascio delle autorizzazioni, sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia.

Operatori di comunicazione elettronica.

Le istanze presentate ai sensi D. Lgs. n. 259/2003, dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte del Comune di Viganò entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre gli operatori di telecomunicazione, in alternativa all'istanza potranno presentare al Comune di Viganò la dichiarazione di inizio attività (DIA).

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgano della DIA, ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

-preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare il Comune di Viganò, a mezzo fax, telegramma o PEC, dell'avvenuto

perfezionamento del titolo autorizzativo;

-attenersi alle prescrizioni tecniche ed operative standard indicate anche in Allegato 3.

Operatori di energia elettrica.

Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione.

In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Operatori dei sottoservizi.

L'autorizzazione ad eseguire i lavori viene rilasciata dal Comune di Viganò di norma con durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

In caso di specifiche necessità si può stabilire diversa durata, ma strettamente compatibile con l'esecuzione dei lavori.

Il termine di 180 (centottanta) giorni o la diversa durata è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della DIA o di silenzio-assenso.

L'Operatore, ottenuto il provvedimento di cui sopra, dovrà iniziare i propri lavori entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento riportata sullo stesso, salvo limiti temporali diversi fissati dall'autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale; il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento riportata sullo stesso, è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della DIA o di silenzio-assenso.

Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, l'Operatore avrà la facoltà di chiedere per una volta, motivandone le cause, il differimento dei termini sulla base delle proprie esigenze; trascorsi i quali l'autorizzazione s'intende naturalmente decaduta.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse ad interventi sulla sede stradale, il Comune di Viganò può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

Nel caso in cui il Comune di Viganò, entro il periodo di validità dell'autorizzazione e in pendenza di proroga, riceva da altri Operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

La data di inizio dei lavori e la durata dei lavori devono essere comunicati all'Ufficio Tecnico del Comune ed alla Polizia Locale a mezzo fax, telegramma o PEC, almeno 5 (cinque) giorni prima del loro inizio effettivo.

I lavori ed il ripristino provvisorio dovranno essere comunque ultimati entro la data dichiarata nella richiesta ai fini dell'occupazione del suolo pubblico.

L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di

cantiere sarà comunicata dall'Operatore al Comune di Viganò a mezzo fax, telegramma o PEC, con adeguato preavviso, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto più avanti per gli interventi d'urgenza.

L'Operatore dovrà tempestivamente comunicare l'eventuale sospensione dei lavori e la relativa ripresa all'Ufficio Tecnico del Comune ed alla Polizia Locale a mezzo fax, telegramma o PEC.

Il Comune - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'Operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

L'Operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, ad effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area dell'intervento, anche coordinandosi con gli altri Operatori dei servizi a rete.

Il Comune di Viganò fornirà tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza dei diversi sottoservizi nell'area di intervento.

L'Operatore è sempre tenuto ad indicare al Comune di Viganò la ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali.

È diritto del Comune di Viganò procedere ad eventuali controlli durante l'esecuzione dei lavori.

L'Operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D. Lgs. n° 285/1992 (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Proroga del termine per la conclusione dei lavori.

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'Operatore prima della scadenza dovrà presentare motivata richiesta di proroga a mezzo fax, telegramma o PEC; il nuovo termine indicato dal Comune di Viganò dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

Vigilanza.

L'Operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere relative agli interventi oggetto della concessione/autorizzazione in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

Fine lavori.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'Operatore dovrà formalizzare tempestivamente al Comune di Viganò la comunicazione di avvenuto "ripristino provvisorio".

Entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di "comunicazione di fine lavori provvisoria", a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 (sessanta) giorni dalla "comunicazione di fine lavori definitiva", le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori saranno sottoposte a sopralluogo e verifica da parte del Comune di Viganò al fine di accertare, per quanto possibile, il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite.

Detto sopralluogo sarà effettuato in contraddittorio con l'Operatore su esplicita richiesta del Comune di Viganò, trasmessa od a mezzo fax od a mezzo telegramma od a mezzo PEC, agli indirizzi riportati nell'istanza.

Qualora l'Operatore non si presenti nell'area interessata dai lavori, il giorno ed all'ora stabiliti il Comune di Viganò procederà comunque alla verifica delle opere di ripristino.

In caso di assenza l'Operatore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine alle risultanze della verifica.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il Comune di Viganò procederà allo svincolo delle garanzie prestate per l'intervento, restituendo la somma versata o l'originale dell'eventuale polizza fideiussoria (fatto salvo il caso degli Operatori dei servizi a rete, che abbiano costituito, il deposito cauzionale relativo ad interventi da eseguirsi durante il corso dell'anno solare, con una fideiussione bancaria od assicurativa unica, riferita a tutti gli interventi).

Ad esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'Operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare al Comune di Viganò competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in formato digitale, anche ai fini dell'art. 9, del R. R. n. 6/2010.

5.5. Procedimento per interventi limitati e/o d'urgenza

Per i lavori di piccola entità, senza scavo o contenuti entro i 50 metri che non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc., infilaggio cavi) il termine di rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo la comunicazione a mezzo fax, telegramma o PEC, da inviare all'Ufficio Tecnico del Comune ed alla Polizia Locale, al numero concordato con il Comune di Viganò stessa e l'istanza sarà completata per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi e conterrà gli elementi in precedenza indicati per gli interventi compresi nella programmazione annuale sia per gli interventi esclusi (interventi limitati).

L'Operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi ed a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate anche nell'Allegato 3.

Ad esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'Operatore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare al Comune di Viganò competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti, anche in formato digitale, anche ai fini dell'art. 9, del R. R. n. 6/2010.

Sarà facoltà del Comune di Viganò verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, sempre che non siano state già previste o previamente concordate, l'emissione di eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

5.6. Procedimento per interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale

Il Comune di Viganò consentirà ove possibile il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999.

In caso di impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta, il Comune di Viganò la autorizzerà, anche su carreggiata, secondo la normativa vigente.

La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.), sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.

In tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione/concessione è ridotto a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto nel punto precedente.

In Allegato 4 si riporta la descrizione delle principali tecniche utilizzate, nonché una scheda riassuntiva delle loro caratteristiche di impiego (ambito di applicazione, vantaggi tecnici, sociali e ambientali, ecc).

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, dovrà essere condotta un'idonea ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica in rapporto alla tecnica utilizzata, come indicato nell'Allegato 4.

6. INTERVENTI DI UFFICIO DA PARTE DEL COMUNE

Qualora l'Operatore non realizzi o non completi le opere di ripristino oppure non osservi le prescrizioni riguardanti la conservazione, la sicurezza della circolazione o la conservazione della strada e delle relative pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune, delle aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune, entro il termine indicato nel provvedimento comunale per l'esecuzione dei lavori, o esegua le stesse in modo incompleto o insoddisfacente, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore stesso, il Comune di Viganò richiederà l'intervento, eventualmente tempestivo, dell'Operatore.

La richiesta sarà inoltrata all'Operatore od a mezzo fax od a mezzo telegramma od a mezzo PEC, agli indirizzi riportati nell'istanza, e riporterà le motivazioni per le quali si rende necessario l'intervento stesso.

In essa sarà altresì indicato il termine perentorio entro il quale l'Operatore può eseguire le opere di ripristino e/o quant'altro ed informerà altresì lo stesso della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio.

Tale termine è stabilito in base all'urgenza od alla situazione di pericolo rilevata.

Permanendo lo stato di inottemperanza, alla scadenza del termine perentorio il Comune di Viganò effettuerà direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino e/o quant'altro avvalendosi, in tutto od in parte, del deposito cauzionale costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale o mediante fideiussione da parte di istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati.

In tal caso il Comune di Viganò comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere

La procedura sopra descritta sarà applicata ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'Operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, il Comune di Viganò ha facoltà di fare interrompere gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'Operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute.

In tal caso sarà prevista da parte del Comune di Viganò una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

Il Comune di Viganò ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'Operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

7. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Il Comune di Viganò durante la fase istruttoria potrà chiedere ulteriore documentazione rispetto a quella già presentata, entro i termini di cui all'art. 5.

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982, il Comune ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'Operatore già oggetto di concessione/autorizzazione.

In tal caso l'Operatore e i tecnici del Comune di Viganò concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'Operatore e i tecnici del Comune.

L'Operatore invierà al Comune di Viganò richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Qualora l'Operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocazione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo Operatore.

8. SPOSTAMENTI

Il Comune di Viganò, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'Operatore dei Servizi a Rete lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale.

In tal caso, laddove possibile il Comune di Viganò, nella realizzazione della propria opera, prevederà la realizzazione di infrastrutture da destinare agli Operatori per la risoluzione delle interferenze contingenti o che ne richiedano successivamente l'utilizzo.

Il Comune di Viganò e l'Operatore dovranno comunque sempre concordare tempi e modi di realizzazione di detti spostamenti, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno, individuando sinergie operative che permettano di minimizzare i tempi e i costi di spostamento.

L'Operatore dovrà rispettare i tempi e le modalità di spostamento dei propri impianti concordate con il Comune di Viganò.

Le spese per lo spostamento definitivo restano a carico dell'Operatore, sempre che Il Comune di Viganò metta a disposizione dell'Operatore stesso un'adeguata localizzazione per alloggiare detti impianti.

Resteranno a carico del Comune di Viganò i costi relativi allo spostamento di impianti:

-dichiarati "inamovibili" nel provvedimento autorizzativo;

-preesistenti, cioè ricadenti al momento della loro realizzazione al di fuori della proprietà del Comune di Viganò (ad esempio in caso di allargamento della sede stradale);

-che, regolarmente autorizzati dal Comune di Viganò, debbano essere riposizionati al di fuori della proprietà dell'Amministrazione stessa;

-che, pur ricadendo al di fuori della proprietà del Comune di Viganò, debbano essere necessariamente adeguati/spostati per permettere i lavori stradali.

Laddove i costi per lo spostamento siano a carico del Comune di Viganò, gli Operatori devono comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la stima dei costi necessari, per permettere all'Amministrazione stessa di verificarne la congruità.

Gli Operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

Il Comune di Viganò consentirà all'Operatore di riposizionare i propri impianti direttamente nella sede definitiva, individuata dall'Amministrazione stessa d'accordo con l'Operatore.

Qualora ciò non fosse possibile, il Comune di Viganò riconoscerà all'Operatore un'indennità ai sensi della normativa vigente (L. 241/90 - L.R. 3/09).

Il rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni determinate dallo spostamento degli impianti dell'Operatore avverrà a cura del Comune di Viganò che ne ha determinato lo spostamento stesso, mantenendo sollevato l'Operatore da ulteriori oneri e obblighi salvo i costi, per l'esecuzione delle attività necessarie e per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto amministrativo, che pertanto rimangono a carico dell'Operatore.

Qualora il Comune di Viganò richieda all'Operatore di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni o in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dal Comune di Viganò stessa, salvo diversi accordi tra le parti o diverse disposizioni di legge.

9. PROPRIETA' E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli Operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli Operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra il Comune di Viganò e l'Operatore.

Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'Operatore subentrerà lo Stato.

Qualora il Comune di Viganò intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'Operatore, le operazioni di posa del cavidotto potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

Il Comune di Viganò favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici (infrastruttura pubblica) per la posa degli impianti tecnologici da parte degli Operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà del Comune di Viganò saranno da quest'ultima messe a disposizione degli Operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

Il Comune di Viganò- per assicurare ai sensi dell'art. 40, della L.R. 26/2003 uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.

Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore. In particolare qualora la richiesta di utilizzo delle infrastrutture sia avanzata ai sensi della Legge n. 133/2008, da Operatori di telecomunicazioni, l'occupazione sarà concessa senza oneri.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art. 47, del D. Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

Il Comune di Viganò progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli Operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'Operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

E' fatto obbligo per gli Operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture divenuti in disuso e/o abbandonati nonché al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

10. ONERI

Gli Operatori dei servizi a rete, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione comunale la TOSAP/COSAP (D. Lgs. n. 446/1997).

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e Operatore.

Gli Operatori dei Servizi a Rete hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune di Viganò dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

11. RESPONSABILITA' E FIDEJUSSIONI

L'Operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati, l'Operatore costituisce apposito deposito cauzionale, a favore del Comune di Viganò, commisurato al valore complessivo delle opere di ripristino (segnaletica orizzontale, manufatti e/o altro, pavimentazione, fondazione e riempimento dello scavo): delle strade e delle loro pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune; delle aree pubbliche di proprietà comunale od assoggettate a servitù, determinato sulla base di un computo metrico estimativo i cui prezzi unitari di riferimento sono quelli del "LISTINO PREZZI DELLE OPERE IN EDILIZIA" del semestre antecedente a quello durante il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Resta facoltà del Responsabile della competente unità organizzativa comunale, con determina propria, individuare un listino prezzi diverso da quello indicato.

Tale determina sarà assunta entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello in cui verrà adottato il nuovo listino.

L'importo garantito è quello al lordo dell'IVA.

La garanzia dovrà essere costituita mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale della somma desunta dal computo metrico estimativo delle opere necessarie ad effettuare i ripristini e le riparazioni: delle strade e loro pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune; delle aree pubbliche di proprietà comunale od assoggettate a servitù; interessate dai lavori.

In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati.

Detta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 gg. (quindici giorni) a semplice richiesta scritta del Comune di Viganò.

Dovrà inoltre avere validità di dodici mesi a partire dalla data della sua emissione e dovrà essere tacitamente rinnovabile.

Inoltre non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune.

Per gli Operatori dei servizi a rete, il deposito cauzionale relativo ad interventi da eseguirsi durante il corso dell'anno solare, potrà essere costituito con una fideiussione bancaria od assicurativa unica, riferita a tutti gli interventi, di importo stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale in base agli interventi effettuati nell'anno solare precedente.

Tale importo non potrà comunque essere inferiore ad € 20.000,00.

Detta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 gg. (quindici giorni) a semplice richiesta scritta del Comune di Viganò.

Dovrà inoltre avere validità di dodici mesi a partire dalla data della sua emissione e dovrà essere tacitamente rinnovabile.

Inoltre non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune.

A seguito dell'incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune di Viganò, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Per gli Operatori dei servizi a rete la fideiussione bancaria od assicurativa dovrà essere depositata al più tardi contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione presentata durante l'anno solare.

Qualora l'importo complessivo delle cauzioni relative alle varie autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno solare superi l'importo originariamente garantito, la fideiussione dovrà essere immediatamente integrata.

In caso contrario non potranno essere rilasciate le autorizzazioni che determinino il superamento dell'importo originariamente garantito.

Per gli interventi che comportano un costo di ripristino superiore ad € 20.000,00 ad ogni autorizzazione dovrà corrispondere uno specifico deposito cauzionale.

Detta polizza sarà svincolata a conclusione dei lavori con la restituzione da parte del Comune di Viganò dell'originale della polizza all'Operatore, una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica di cui all'art. 5.

In ogni caso lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di 90 gg. (novanta giorni) dal positivo esperimento delle operazioni di verifica di cui all'art. 5, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo.

Qualora più Amministrazioni gestiscano in maniera "associata" il sottosuolo, e il Comune di Viganò rientri tra

queste, l'Operatore avrà facoltà di attivare tale unica polizza fideiussoria, riferendola a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni.

L'importo di tale polizza sarà determinato forfettariamente con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno solare precedente dall'Operatore.

In caso di inadempienze da parte dell'Operatore relativamente alle attività di cui all'art. 6, il Comune di Viganò escute parzialmente o totalmente il deposito cauzionale costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale o mediante fideiussione da parte di istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, per effettuare i ripristini e le riparazioni e/o quant'altro relativamente: alle strade e delle loro pertinenze di proprietà comunale o di competenza del comune; alle aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune, interessate dai lavori, lasciando impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte del Comune.

In tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che il deposito cauzionale non verrà reintegrato.

12. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche di seguito riportate sono contenute anche nell'Allegato 3.

Modalità di esecuzione

Scavi

La rottura della massicciata sarà eseguita mediante taglio continuo con fresa o con disco clipper.

Solo in caso di interventi d'urgenza è consentita la rottura del manto stradale con martello demolitore o similari purché si provveda entro le 48 ore successive e comunque prima del ripristino definitivo, alla riquadratura e regolarizzazione della pavimentazione con fresa o con disco clipper.

Se la profondità dello scavo è tale da pregiudicare la stabilità delle pareti, quest'ultimo deve essere armato.

Durante le operazioni di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di non danneggiare e/o lesionare:

- le pavimentazioni esterne all'area da manomettere;
- manufatti e le reti tecnologiche presenti all'interno dell'area di intervento;
- le aree verdi e le specie arboree esistenti.

Particolare cura ed attenzione deve essere posta per non recidere o danneggiare l'apparato radicale delle piante ubicate in prossimità dell'area di scavo, utilizzando se necessario mezzi meccanici di limitate dimensioni o ricorrendo allo scavo a mano.

Se durante le operazioni di scavo vengono danneggiati:

- beni di terzi l'Operatore è obbligato a contattare immediatamente l'interessato per consentire la riparazione ed è obbligato ad assumersi gli oneri relativi;
- i fognoli o gli allacciamenti delle caditoie stradali alla condotta fognaria principale, gli stessi devono essere ricostruiti e sigillati perfettamente.

Costruzione dei manufatti, posa delle tubazioni e reinterri

I manufatti devono essere costruiti in modo da non danneggiare i beni altrui e garantire la continuità dielettrica delle reti protette catodicamente.

Gli ingombri devono essere corrispondenti a quanto autorizzato.

Le tubazioni da interrare, se non irrigidite con cappa in C.L.S. devono:

- essere posate su un letto di sabbia con relativo rinfianco e copertura di spessore non inferiore a cm. 10;
- essere segnalate mediante la posa di nastro segnalatore, posizionato a una profondità tale da garantire per tempo l'individuazione della condotta durante le operazioni di scavo successive.

Resta fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifica normativa.

Le sigillature delle tubazioni trasportanti liquidi, condotte fognarie, allacciamenti alla fognatura, reti di acquedotti, devono essere eseguiti con particolare cura in modo da evitare che le infiltrazioni, dovute a perdite, nel terreno

circostante possano procurare smottamenti.

Le tubazioni trasportanti i fluidi devono essere sottoposte a prova di tenuta (collaudo) prima della messa in esercizio.

Nelle aree interessate da scavi:

- i rinterri devono essere eseguiti in giornata utilizzando il materiale selezionato e senza detriti, proveniente dagli scavi o se, non è ritenuto idoneo, inerti di cava con caratteristiche e granulometrie simili a quelle del terreno circostante;

- il materiale di riempimento deve essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati dello spessore massimo di cm. 40, costipati, bagnati e compattati con vibrocostipatore,

- la fondazione (cassonetto) stradale, livellata e compattata in opera, deve avere uno spessore minimo di cm. 40 ed essere costituita da mista naturale di fiume o di cava con idonea granulometria con dimensioni massime di mm. 71, compresso in due strati;

- la fondazione (strato superficiale), livellata e compattata in opera, deve avere uno spessore minimo di cm. 25 nelle aree di marciapiede e deve essere costituita da misto di fiume o di cava alluvionale delle dimensioni massime di mm. 30;

- la superficie di calpestio provvisoria, in carreggiata e sui marciapiedi, deve essere resa agibile a fine lavori con opportune aggiunte di inerti di cava in modo da costituire una pavimentazione provvisoria sufficientemente compatta e continua con la pavimentazione adiacente;

- a rinterro ultimato le superfici non dovranno presentare avvallamenti e discontinuità;

- l'Operatore, è tenuto a mantenere segnalata la posizione dello scavo provvisoriamente ripristinato, ed è tenuto ad effettuare frequenti controlli intervenendo tempestivamente con le necessarie opere di ripristino dello scavo durante tutto il periodo di assestamento, soprattutto in caso di pioggia, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

I materiali provenienti dagli scavi, eccedenti la fase di rinterro o non ritenuti idonei per la stessa, devono essere portati alle pubbliche discariche.

Ripristini

a) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

-Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

ripristino provvisorio (dopo il riempimento)

- formazione di fondazione con impiego di misto di fiume o di cava, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 40,

- stato di base in conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibro finitrice, opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 12, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno 60 (sessanta) giorni;

• rifacimento provvisorio della eventuale segnaletica orizzontale e ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo la formazione dello strato di base;

ripristino definitivo

• fresatura a freddo della superficie di ripristino, con macchina operatrice idonea, per una profondità di cm. 3;
• manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore di cm. 3;

• giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido o nastro sigillante in bitume preformato ed applicabile a freddo;

• rifacimento definitivo della eventuale segnaletica orizzontale e ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo la formazione del manto di usura.

In ogni caso il ripristino definitivo del manto di usura dovrà avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione.

-Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dei marciapiedi dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

ripristino provvisorio (dopo il riempimento)

• formazione di fondazione con impiego di misto di fiume o di cava, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 25;

• formazione di un massetto di sottofondo di cm. 10 in calcestruzzo dosato a 300 Kg/mc di cemento R 32,5 con interposta rete elettrosaldata;

• immediatamente dopo l'esecuzione del massetto di sottofondo, predisposizione di opere provvisorie e/o accorgimenti atti ad evitare inciampi e/o altri pericoli per i fruitori del marciapiede e rifacimento provvisorio della eventuale segnaletica orizzontale e ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti;

ripristino definitivo

• manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibro finitrice, opportunamente rullato, per uno spessore di cm. 3. La stesura deve essere effettuata non prima di 10 (dieci) giorni dalla data di formazione del massetto di sottofondo e non oltre 20 (venti) giorni dalla stessa data;

• rifacimento definitivo della eventuale segnaletica orizzontale e ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo la formazione del manto di usura;

• nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m. 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare i cordoli su una fondazione in calcestruzzo.

-I cordoli rimossi in seguito allo scavo saranno ripristinati, con relativa innestatura e sigillatura, con fondazione e rinfianchi in calcestruzzo.

Saranno riportati in quota tutti i chiusini interessati dal ripristino sia in sede stradale che sul marciapiede, seguendo le prescrizioni comunali e degli Enti o Società proprietarie degli stessi.

a1) Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media fino a 4,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso sull'intera carreggiata per la tratta interessata (fig. 1);
- nel caso di scavi trasversali, sia totali, sia parziali, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso per una lunghezza di m. 5,00 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 2, 3, 4, 6);
- nel caso di scavi trasversali ravvicinati, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso su tutta la tratta interessata, se la distanza risulta inferiore a m. 5,00, per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 5).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

a2) Ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media oltre a 4,00 metri:

- nel caso di scavi longitudinali, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso sulla metà carreggiata interessata dagli scavi longitudinali per la tratta interessata (fig. 7);
- nel caso di scavi trasversali interessanti la carreggiata fino a metà della stessa, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso per una lunghezza di m. 5,00 per metà carreggiata (fig. 8, 10);
- nel caso di scavi trasversali interessanti la carreggiata per più della metà della stessa, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso per una lunghezza di m. 5,00 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- nel caso di scavi longitudinali e trasversali interessanti la carreggiata fino a metà della stessa e/o più di metà della stessa, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso sulla metà della carreggiata interessata dagli scavi longitudinali per la tratta interessata e per m. 5,00 di lunghezza sull'altra metà della carreggiata (fig. 11, 13);
- nel caso di scavi longitudinali e scavi trasversali ravvicinati interessanti la carreggiata fino a metà della stessa e/o più di metà della stessa, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso sulla metà carreggiata interessata dagli scavi longitudinali per la tratta interessata e per tutta la tratta interessata dell'altra metà carreggiata, se la distanza tra gli scavi trasversali risulta inferiore a m. 5,00 (fig. 12);
- nel caso di scavo longitudinale al centro della strada od interessante il centro strada, il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere esteso a tutta la carreggiata (fig. 14).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano sia successivamente al ripristino provvisorio che successivamente al ripristino definitivo, dovranno essere prontamente ripresi e riparati, con conglomerato bituminoso, a cura e spese del titolare della autorizzazione secondo le disposizioni e nei termini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso l'Operatore non provveda a ripresa e riparazione come da disposizioni e nei termini stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino verrà eseguito dal Comune di Viganò comunale con immediata escussione parziale o totale della cauzione.

a3) Ripristino dei marciapiedi:

- il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dovrà essere steso per una larghezza pari a quella del marciapiede e per una lunghezza pari a quella dello scavo maggiorata di 2 metri ad ogni estremo dello stesso.

Eventuali cedimenti e deformazioni delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano sia successivamente al ripristino provvisorio che successivamente al ripristino definitivo, dovranno essere prontamente ripresi e riparati, a cura e spese del titolare della autorizzazione secondo le disposizioni e nei termini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso l'Operatore non provveda a ripresa e riparazione ed a quant'altro come da disposizioni e nei termini stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino verrà eseguito dal Comune di Viganò con immediata escussione parziale o totale della cauzione.

b) Pavimentazioni in porfido o materiali lapidei e pavimentazioni con elementi in calcestruzzo

b1) Pavimentazioni in porfido o materiali lapidei

Il ripristino sarà così effettuato:

ripristino provvisorio

- rimozione e recupero dei cubetti o del lastrame nell'area di scavo con ulteriore demolizione del vecchio pavimento ai lati dello scavo fino alla chiave dei rispettivi archi o figure, ai quali saranno successivamente riagganciati i nuovi cubetti;

- pulitura del materiale di recupero da sabbia e/o malta;

- riempimento completo dello scavo con misto arido, in strati dello spessore massimo di cm. 40, costipati, bagnati e compattati con vibrocostipatore. In attesa del naturale assestamento dello scavo, la cui durata non potrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, dovrà essere immediatamente effettuato il ripristino delle pavimentazioni in porfido o materiali lapidei mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder) di spessore non inferiore a cm. 10, posato su una fondazione di misto di fiume o di cava, steso livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 40;

ripristino definitivo

- dopo l'assestamento dello scavo, ricostruzione di un sottofondo analogo a quello preesistente o in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10 secondo le prescrizioni che verranno di volta in volta impartite. La quota del sottofondo dovrà essere sagomata uniformemente a:

- cm. 10 per il cubetto 4/6;
- cm. 11/13 per il cubetto 6/8;
- cm. 13/15 per il cubetto 8/10;
- cm. 15/17 per il cubetto 10/15;

- stesura sul preconstituito sottofondo di uno strato di sabbia premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa per mq);
- rimessa in loco dei cubetti o del lastrame asportati con sostituzione degli elementi rotti o deteriorati o andati perduti. I cubetti o le lastre dovranno essere posati in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino della larghezza preesistente. Dovrà essere disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe e poi si dovrà procedere alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con vibratore meccanico. Gli archi o i disegni ricostruiti dovranno risultare regolari e senza deformazioni;
- nel sigillatura dei giunti a seconda dei casi prescritti:
 - con semplice sabbia allo scopo di colmare i vani rimasti in corrispondenza dei giunti.Tutta la superficie sarà ricoperta di uno strato di sabbia vagliata che si dovrà fare scorrere e penetrare in tutte le fughe sino a completa chiusura;
- con boiaccia di sabbia fine e di cemento in quantità d'acqua sufficiente a penetrare completamente in ogni giunto. Si lascerà riposare la boiaccia fino a che la stessa non abbia iniziato il processo di presa e, con getto d'acqua a pioggia, sarà tolta la parte più grossa che ricopre la pavimentazione;
- pulizia accurata della pavimentazione e verifica della funzionalità del sistema di smaltimento delle acque piovane.

L'Operatore dovrà provvedere al rifacimento provvisorio della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo una fase di lavorazione che lo consenta e dovrà altresì provvedere al rifacimento definitivo della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo aver ultimato il ripristino della pavimentazione in porfido o materiale lapideo.

b2) Pavimentazioni con elementi in calcestruzzo

ripristino provvisorio

- rimozione e recupero delle piastrelle o degli elementi componibili in calcestruzzo nell'area di scavo;
- pulitura del materiale di recupero da sabbia e/o malta;
- riempimento completo dello scavo con misto arido, in strati dello spessore massimo di cm. 40, costipati, bagnati e compattati con vibrocostipatore. In attesa del naturale assestamento dello scavo, la cui durata non potrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, dovrà essere immediatamente effettuato il ripristino delle pavimentazioni con elementi in calcestruzzo mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder) di spessore non inferiore a cm. 10, posato su una fondazione di misto di fiume o di cava, steso livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 40;

ripristino definitivo

- dopo l'assestamento dello scavo, ricostruzione di un sottofondo analogo a quello preesistente o in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10 secondo le prescrizioni che verranno di volta in volta impartite;
- rimessa in loco delle piastrelle o degli elementi componibili con posa su letto di malta cementizia di almeno cm. 4

o 5 od altro idoneo.

- all'uopo, sigillatura dei giunti, della larghezza uguale alla preesistente, con boiaccia liquida e ricca di cemento (parti uguali fra sabbia e cemento). Quando questa avrà iniziato la presa ed acquistato consistenza si puliranno le sbavature e si livelleranno le stuccature.

- pulizia accurata della superficie ripristinata e verifica della funzionalità del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il ripristino di altre pavimentazioni speciali (selciati, masselli, ecc) deve essere effettuato impiegando materiali di identica qualità e consistenza, seguendo in generale le disposizioni indicate nel presente punto e le prescrizioni particolari che potranno essere impartite dal Comune di Viganò.

L'Operatore dovrà provvedere al rifacimento provvisorio della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo una fase di lavorazione che lo consenta e dovrà altresì provvedere al rifacimento definitivo della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo aver ultimato il ripristino della pavimentazione con elementi in calcestruzzo.

Eventuali cedimenti e deformazioni delle pavimentazioni in porfido o materiali lapidei o delle pavimentazioni con elementi in calcestruzzo, se dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino sia successivamente al ripristino provvisorio che successivamente al ripristino definitivo, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione secondo le disposizioni e nei termini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso l'Operatore non provveda a ripresa e riparazione ed a quant'altro come da disposizioni e nei termini stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino verrà eseguito dal Comune di Viganò con immediata escussione parziale o totale della cauzione.

c) Aree a verde, di pavimentazioni speciali e diverse, di pavimentazioni in terra battuta

c1) Aree a verde

Nelle aree adibite a verde il ripristino deve essere eseguito in modo da garantire la continuità vegetativa delle essenze piantumate.

ripristino provvisorio

- riempimento completo dello scavo con materiale idoneo;
- sistemazione del terreno prestando particolare cura a ricostruire e non danneggiare il drenaggio naturale;
- formazione di strato di terreno vegetale di spessore pari o superiore al preesistente;
- sostituzione del terreno vegetale accantonato durante le operazione di scavo e non ritenuto reimpiegabile con

materiale di idonea qualità e con caratteristiche fisiche non inferiori al preesistente;

ripristino definitivo

- semina delle aree a prato che deve essere eseguita nei tempi adeguati impiegando idonee tecniche e miscele;

- opportuna conservazione e trattamento degli arbusti e degli alberi eventualmente rimossi per garantirne il possibile reimpiego. In caso di sostituzione devono essere messi a dimora esemplari di ottima qualità e di età o dimensioni pari, per quanto possibile, alle preesistenti. Nel caso in cui il numero delle essenze sia rilevante e tale da modificare l'aspetto dell'area circostante, l'Operatore deve provvedere alla ricostruzione completa del verde anche nell'area limitrofa a quella interessata dalla manomissione;

- dovrà essere garantita la manutenzione fino al primo ciclo vegetativo utile.

c2) Pavimentazioni speciali e diverse

ripristino provvisorio

- riempimento completo dello scavo con misto arido, in strati dello spessore massimo di cm. 40, costipati, bagnati e compattati con vibrocostipatore. In attesa del naturale assestamento dello scavo, la cui durata non potrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, dovrà essere immediatamente effettuato il ripristino delle pavimentazioni speciali e diverse mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder) di spessore non inferiore a cm. 10, posato su una fondazione di misto di fiume o di cava, steso livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 40;

ripristino definitivo

- ripristino delle pavimentazioni speciali e diverse come in origine.

L'autorizzazione conterrà le modalità con le quali effettuare il ripristino definitivo e la relativa tempistica.

L'Operatore dovrà provvedere al rifacimento provvisorio della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo una fase di lavorazione che lo consenta e dovrà altresì provvedere al rifacimento definitivo della eventuale segnaletica orizzontale ed al ripristino della eventuale segnaletica verticale, come originariamente esistenti, immediatamente dopo aver ultimato il ripristino della pavimentazione speciale o diversa.

c3) Pavimentazioni in terra battuta

Il ripristino delle pavimentazioni in terra battuta sarà eseguito con le seguenti modalità:

ripristino provvisorio

- riempimento completo dello scavo con misto arido, in strati dello spessore massimo di cm. 40, costipati, bagnati e compattati con vibrocostipatore;

ripristino definitivo

- sagomatura con inerti a granulometria fine e rullatura;
- stabilizzazione della superficie con spolvero di cemento o altra soluzione idonea allo scopo;
- eventuale ripristino dello strato di ghiaietto e graniglia se preesistente alla manomissione.

Eventuali cedimenti e deformazioni delle aree a verde e delle pavimentazioni, se dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano sia successivamente al ripristino provvisorio che successivamente al ripristino definitivo, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione secondo le disposizioni e nei termini

impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso l'Operatore non provveda a ripresa e riparazione ed a quant'altro come da disposizioni e nei termini stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino verrà eseguito dal Comune di Viganò con immediata escussione parziale o totale della cauzione.

Resta facoltà insindacabile del Comune di Viganò, per motivi di pubblica utilità, per motivi di pubblica sicurezza od a tutela della pubblica incolumità, previo comunicazione all'Operatore, a mezzo raccomandata A.R., modificare i termini indicati ai precedenti punti a), b) e c) e le modalità con le quali devono essere eseguiti i ripristini provvisori e definitivi.

Gli schemi grafici: figure [1-2-3 / 4-5-6] [7-8 / 9-10 / 11-12 / 13-14], sono contenuti nell'Allegato 3.

13. SANZIONI

Sono applicate le seguenti sanzioni:

-sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 per l'omissione di atti amministrativi quali la comunicazione di inizio, di sospensione, di ripresa, di fine lavori provvisoria e/o definitiva,

-sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata e contestata, per il mancato rispetto delle prescrizioni costruttive o di modalità esecutive contenute nel provvedimento autorizzativo,

-sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 in caso di lavori abusivi o segnalazione di intervento per riparazione guasti non risultante veritiera. Nel caso specifico resta impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte del Comune al fine di garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

14. RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statale e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.